



CITTA' DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione n. 25 - in data 21/03/2016

Oggetto: Imposta Municipale Propria IMU: approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore 18.10 nella Sede Municipale, previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale.

Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.

Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

- 1 PERENZIN Paolo
- 2 BELLUMAT Angelo
- 3 CAMPIGOTTO Cesare
- 4 CURTO Alberto
- 5 DALLA GASPERINA Alessandro
- 6 DALLA MARTA Ivan
- 7 DEL BIANCO Alessandro
- 8 FAORO Ezio
- 9 FONTANIVE Luca
- 10 LISE Ezio
- 11 MALACARNE Marcello
- 12 MENEGUZ Primo
- 13 SACCHET Manuel
- 14 SARTOR Riccardo
- 15 SIGNORETTI Gilberto
- 16 TRENTO Ennio
- 17 ZALLOT Giulio

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	X
16	1

Sono presenti gli assessori :

BELLUMAT Sabrina BONAN Valter PELOSIO Giovanni ZATTA Adis .

Si dà atto che è presente il dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Renato Degli Angeli.

Il **Presidente** comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di delibera come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- DPCM 2014, art.4, comma 3, relativo all'alimentazione del Fondo Solidarietà con le riscossioni IMU di competenza dei comuni;
- l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 che stabilisce l'abolizione della riserva a favore dello Stato dell'IMU per tutti gli immobili esclusi gli quelli appartenenti alla categoria D per i quali si versa lo 0,76% dell'IMU allo Stato;
- la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto una serie di novità, tra cui le principali sono le seguenti:
 1. azzeramento dell'imposizione sull'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8, A9), attraverso la riscrittura dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/2013;
 2. revisione delle assimilazioni (eliminazione della possibilità di assimilare ad abitazione principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado; inserimento della possibilità di assimilare le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci...);
 3. riscrittura della norma sul comodato, che adesso prevede – e solo in alcuni casi ben specifici – un abbattimento della base imponibile al 50%;
 4. riduzione d'imposta del 25% ai proprietari che scelgono di affittare applicando i contratti c.d. “a canone concordato” di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;
 5. impossibilità di prevedere aumenti tariffari di tributi e di addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali per l'anno 2016, TARI esclusa.

Riferimenti ad atti precedenti

- Delibera di Giunta n. 279 del 23/12/2011 che designa il funzionario responsabile per l'attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo IMU;
- Delibera consiliare n. 82 del 27/09/2012 che approva il Regolamento per la gestione dell'IMU;
- Delibera consiliare n. 27 del 29/04/2015 che approva le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2016 che approva :“Indirizzi generali e politica tariffaria anno 2016”

Motivazioni

La necessità di garantire i servizi ai cittadini impone, a fronte dei tagli ai trasferimenti statali nonché al blocco delle tariffe (stabilito dalla Legge di stabilità 2016), di agire sul fronte delle entrate e contestualmente ridurre la spesa per poter mantenere gli equilibri di bilancio e garantire la copertura delle spese dei servizi. Per l'anno 2016 si mantengono le aliquote dell'Imposta Municipale Propria analoghe a quelle previste per l'anno 2015, considerata la normativa vigente e le modifiche apportate da essa come sotto specificato, con decorrenza 1 gennaio 2016 come previsto dalla normativa.

Le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

L'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 e sm.i. prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

La normativa ha variato alcuni aspetti dell'IMU in particolare:

- dal 2013 la Legge 228 del 2012 (Legge Stabilità 2013) prevede che gli incassi IMU vadano interamente ai comuni eccetto che per gli immobili del gruppo catastale D per i quali vi è una riserva a favore dello Stato dello 0,76%, i comuni possono approvare un ulteriore 0,30 % a loro favore;
- dal 2014 la normativa (L.147/2013 che varia l'art. 13 del DL.201/2011) ha previsto la non assoggettabilità ad IMU degli immobili adibiti ad abitazione principale ed assimilati, inoltre ha previsto la nuova tassa sui servizi indivisibili TASI che può essere applicata a tutti gli immobili salvo le esenzioni previste dalla norma;
- da ultimo, la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto una serie di novità, tra cui le principali sono le seguenti:
 - azzeramento dell'imposizione sull'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8, A9), attraverso la riscrittura dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/2013;
 - revisione delle assimilazioni (eliminazione della possibilità di assimilare ad abitazione principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado; inserimento della possibilità di assimilare le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci...);
 - riscrittura della norma sul comodato, che adesso prevede – e solo in alcuni casi ben specifici – un abbattimento della base imponibile al 50%;
 - riduzione d'imposta del 25% ai proprietari che scelgono di affittare applicando i contratti c.d. "a canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431.
 - impossibilità di prevedere aumenti tariffari di tributi e di addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali per l'anno 2016, TARI esclusa.

Riguardo il gettito IMU del 2015 "normalizzato" rispetto alla L.228/2012 e alla L.147/2013 il Comune di Feltre prevede un gettito IMU pari ad euro 3.400.000,00 al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà e pari a circa € 1.350.000,00;

Si ritiene di confermare l'agevolazione a favore dei proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ULSS, di cui all'art.1 della L. 295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere reperito adottando le seguenti aliquote e detrazioni:

1. aliquota dello 0,60 per cento tutto di competenza del Comune per l'abitazione principale delle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze come stabilito dalla normativa;
2. **aliquota dello 0,36 per cento tutto di competenza del Comune** (riduzione al 75% dell'aliquota prevista nel 2015 pari al 0,48 per cento, come disciplinato dalla normativa), per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e comprese le relative pertinenze, immobili alle condizioni fissate dagli accordi **di cui al comma 3, art. 2, L. 431/98**;
3. **aliquota dello 0,795 per cento tutto di competenza del Comune** (riduzione al 75% dell'aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento, come disciplinato dalla normativa), per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e comprese le relative pertinenze, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui alla L. 431/98, diversi da quelli previsti al punto 2;
4. **aliquota dello 0,48 per cento tutto di competenza del Comune** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616 del 24/07/1977;
5. **aliquota dello 0,58 per cento tutto di competenza del Comune**, a favore degli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati direttamente per fini istituzionali;
6. **aliquota dello 1,06 per cento dei quali 0,76 di competenza dello Stato e 0,30 di competenza del Comune** per le seguenti categorie di immobili: D1, D2, D3, D4,D5, D6, D7, D8, D9, D10;
7. **aliquota dello 1,06 per cento tutto di competenza del Comune** per le aree fabbricabili e gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
8. considerate le modifiche apportate dalla normativa (DL.47/2014, art.9-bis convertito con modificazioni dalla L.80/2014) si prevede **l'aliquota minima dello 0,46 per cento tutto di competenza del comune** per una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze, **non assimilate all'abitazione principale (già soggette alla TASI e dal 2016 esenti)**, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sia l'unica unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato Italiano.
9. considerate infine le modifiche apportate dalla normativa (comma 10 dell'art. 1 della L. 208/2015 - Legge di stabilità 2016), si ricorda che i contratti di comodato avranno diritto ad una riduzione della base imponibile del 50%, a condizione che: siano contratti registrati, l'immobile ad uso abitativo sia concesso in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che lo utilizza come abitazione principale, che il comodante abbia non più di due unità abitative in tutto il territorio nazionale ed entrambe nel Comune di Feltre e che una sia la sua abitazione principale e quella data in comodato sia l'abitazione principale del comodatario e quindi che comodante e comodatario risiedano entrambi nel Comune di Feltre;

DETRAZIONI:

10. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8, A9 in euro 200,00;
la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616 del 24/07/1977;

11. di stabilire a favore dei proprietari di abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8, A9 che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ULSS, di cui all'art.1 della L. 295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92 una maggiorazione di € 50,00 per ciascun soggetto.

Normativa/regolamenti di riferimento

- D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- D.Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in particolare l'art.13 e smi;
- Legge 147/2013 che introduce la TASI e modifica l'IMU;
- Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e successive modificazioni, integrazioni, circolari e risoluzioni in materia;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta di deliberazione;
- Statuto comunale;

Pareri

Visto dalla I[^] Commissione consiliare in data 16/03/2016;

D E L I B E R A

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria:
 1. aliquota dello 0,60 per cento tutto di competenza del Comune per l'abitazione principale delle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze come stabilito dalla normativa;
 2. **aliquota dello 0,36 per cento tutto di competenza del Comune** (riduzione al 75% dell'aliquota prevista nel 2015 pari al 0,48 per cento, come disciplinato dalla normativa), per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e comprese le relative pertinenze, immobili alle condizioni fissate dagli accordi **di cui al comma 3, art. 2, L. 431/98**;
 3. **aliquota dello 0,795 per cento tutto di competenza del Comune** (riduzione al 75% dell'aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento, come disciplinato dalla normativa), per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e comprese le relative pertinenze, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui alla L. 431/98, diversi da quelli previsti al punto 2;
 4. **aliquota dello 0,48 per cento tutto di competenza del Comune** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616 del 24/07/1977;
 5. **aliquota dello 0,58 per cento tutto di competenza del Comune**, a favore degli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati direttamente per fini istituzionali;
 6. **aliquota dello 1,06 per cento dei quali 0,76 di competenza dello Stato e 0,30 di competenza del Comune** per le seguenti categorie di immobili: D1, D2, D3, D4,D5, D6, D7, D8, D9, D10;

7. **aliquota dello 1,06 per cento tutto di competenza del Comune** per le aree fabbricabili e gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
8. **considerate** le modifiche apportate dalla normativa (DL.47/2014, art.9-bis convertito con modificazioni dalla L.80/2014) si prevede **l'aliquota minima dello 0,46 per cento tutto di competenza del comune** per una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze, **non assimilate all'abitazione principale (già soggette alla TASI e dal 2016 esenti)**, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sia l'unica unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato Italiano.
9. considerate infine le modifiche apportate dalla normativa (comma 10 dell'art. 1 della L. 208/2015 - Legge di stabilità 2016), si ricorda che i contratti di comodato avranno diritto ad una riduzione della base imponibile del 50%, a condizione che: siano contratti registrati, l'immobile ad uso abitativo sia concesso in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che lo utilizza come abitazione principale, che il comodante abbia non più di due unità abitative in tutto il territorio nazionale ed entrambe nel Comune di Feltre e che una sia la sua abitazione principale e quella data in comodato sia l'abitazione principale del comodatario e quindi che comodante e comodatario risiedano entrambi nel Comune di Feltre;

DETRAZIONI:

10. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8, A9 in euro 200,00;
la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616 del 24/07/1977;
 11. di stabilire a favore dei proprietari di abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8, A9 che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ULSS, di cui all'art.1 della L. 295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92 una maggiorazione di € 50,00 per ciascun soggetto.
- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016;
 - di incaricare il Responsabile del servizio finanziario a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione di questa delibera e di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
 - di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

Aperta la discussione intervengono:

Consiglieri: Dalla Gasperina, Malacarne.

Assessori: ---

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Terminata la discussione **il Presidente** pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti	N.	16	
Votanti	N.	11	
Favorevoli	N.	11	
Astenuti	N.	5	(Curto, Meneguz, Sartor, Signoretti e Zallot)

A P P R O V A

Quindi **il Presidente** pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti	N.	16	
Votanti	N.	11	
Favorevoli	N.	11	
Astenuti	N.	5	(Curto, Meneguz, Sartor, Signoretti e Zallot)

A P P R O V A

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data:

l'addetto:

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole

Feltre, li 16/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole

Feltre, li 16/03/2016

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta proposta di deliberazione con parere

Feltre, li

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
DALLA GASPERINA Alessandro

Il Segretario Generale
De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
